



**COMUNE DI VILLANTERIO**  
**Provincia di Pavia**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

| <b>REGISTRO GENERALE</b>        |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Numero Registro Generale</b> | <b>Data</b>       |
| <b>11</b>                       | <b>17-01-2023</b> |

**RAGIONERIA- TRIBUTI – N. 3**

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - ADEGUAMENTO 2022-2023-2024</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA- TRIBUTI**

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATA la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del d.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022:

- parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
  - a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  - b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  - e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  - g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  - h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  - i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- stabilendo che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583;
- stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità può essere riconosciuta in maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;

TENUTO CONTO che l'adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l'aumento delle indennità previste a regime;

RICHIAMATA in proposito la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell'Interno, la quale ha precisato che *“L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”*;

RITENUTO pertanto necessario determinare, con il presente provvedimento, la misura delle indennità di funzione spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2022 al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio (laddove istituito), nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

VISTE le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in 13.800 € lordi mensili per il presidente della regione;

ATTESO che questo ente ha una popolazione residente, risultante al 31/12/2021, di n. 3354 abitanti;

VISTA la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all'ANCI, la quale, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli *“aumenti percentuali vadano riferiti al differenziale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*;

CONSIDERATO che:

- la suddetta nota non dirime tutti i dubbi in ordine alla determinazione delle indennità;
- risulti comunque necessario procedere alla determinazione delle nuove indennità, demandando a successivo provvedimento l'aggiornamento di tali misure, alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli organi competenti;

RITENUTO:

- che, al fine di equiparare la nuova misura delle indennità spettanti agli amministratori locali, la base di riferimento dalla quale calcolare l'aumento spettante per il 2022 e il 2023 non sia costituita dall'indennità in concreto riconosciuta agli amministratori nel 2021, la quale potrebbe risentire di autonome scelte di riduzione dell'indennità ovvero dell'aumento della spesa per applicazione delle maggiorazioni % previste dall'art. 2 del DM 119/2000, ma sia costituita dalla misura prevista dal DM 119/2000, ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 266/2000, tenuto conto altresì, per i comuni fino a 3.000 abitanti, di quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000;
- di non applicare le maggiorazioni previste dall'art. 2 del citato DM 119/2000 per flussi stagionali, entrate proprie e spesa corrente pro-capite superiore alla media regionale per fascia demografica, in quanto determinerebbero un aumento dell'indennità massima rispetto a quella prevista per il presidente della regione;
- che trovi comunque applicazione la riduzione al 50% per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa;

RITENUTO pertanto di determinare ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, l'indennità di funzione spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 come di seguito indicato:

| Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco<br>(legge 234/2021, commi 583-584) |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022                                           | 45%  | € 2.439,92 |
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023                                           | 68%  | € 2.689,19 |
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024                                           | 100% | € 3.036,00 |

RITENUTO altresì di determinare le indennità spettanti al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, come di seguito indicato:

| Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori<br>(legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000) |   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Carica                                                                                                                | % | Importo 2022 | Importo 2023 | Importo 2024 |
| Vice-sindaco                                                                                                          |   | € 487.98     | € 537.84     | € 607.20     |
| Assessore                                                                                                             |   | € 365.99     | € 403.38     | € 455.40     |

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in ordine allo status personale dell'amministratore, ai fini dell'applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1 dell'art. 82 del Tuel;

TENUTO CONTO che i compensi dell'anno 2022 sono stati già adeguati e corrisposti e che nel predisponendo bilancio di previsione 2023/2025 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori sono sufficienti a corrispondere le nuove indennità agli stessi;

RICHIAMATI altresì:

- il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanZIA 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
- la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziare dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2022;

#### DETERMINA

1) di quantificare, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, dell'art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2022, come di seguito indicato:

| Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco<br>(legge 234/2021, commi 583-584) |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022                                           | 45%  | € 2.439,92 |
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023                                           | 68%  | € 2.689,19 |
| Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024                                           | 100% | € 3.036,00 |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori |
|--------------------------------------------------------------------------|

| (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000) |   |              |              |              |
|-------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Carica                                    | % | Importo 2022 | Importo 2023 | Importo 2024 |
| Vice-sindaco                              |   | € 487.98     | € 537.84     | € 607.20     |
| Assessore                                 |   | € 365.99     | € 403.38     | € 455.40     |

2) di dare atto che nel predisponendo bilancio di previsione 2023/2025 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori sono sufficienti a corrispondere le nuove indennità agli amministratori;

3) di impegnare le somme necessarie, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, con imputazione sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni saranno esigibili;

4) di corrispondere agli amministratori a partire dal mese di gennaio 2023 le nuove indennità adeguate come indicato al punto 1;

5) di dichiarare, ai sensi dell'articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

6) di pubblicare la presente determinazione su Amministrazione trasparente, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

17-01-2023

**Il Responsabile dell' Area RAGIONERIA- TRIBUTI**  
**ENRICA QUATTRINI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000.

**Il Responsabile dell' Area RAGIONERIA- TRIBUTI**  
**ENRICA QUATTRINI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005*



## Comune di Villanterio

Provincia Pavia

### DETERMINAZIONE N.11 DEL 17-01-2023

**OGGETTO: INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - ADEGUAMENTO 2022-2023-2024**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Ragioneria - Tributi, previo aver riscontrato:

- a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
- b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle medesime entrate;

**appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria** all'intervento/i – capitolo/i – importo/i dell'impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla registrazione dell'impegno.

Eventuali Note:

Addì 17-01-2023

Il Responsabile dell'Area Ragioneria - Tributi

*ENRICA QUATTRINI*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005*